



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Emilia-Romagna

Bologna, data del protocollo

DETERMINA DI RECESSO PARZIALE

Dalle obbligazioni oggetto del contratto d'appalto sottoscritto tra la Direzione Regionale Emilia Romagna dell'Agencia del Demanio e lo studio MARCO PERONI INGEGNERIA (C.F. PRNMRC65H20D458I e P.IVA 02043760392), acquisito al protocollo dell'Ufficio con il numero 7462 del 16/05/2022, avente ad oggetto i servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, per i lavori di miglioramento sismico della caserma dei Carabinieri di Santa Maria Codifiume, Argenta (FE), via Gaetano Montanari n,1 (scheda FEB0921) comprese le attività di modellazione e di gestione informativa building information modeling (BIM) e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017. CIG 9154068FDF – CUP G97I22000000001

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

PREMESSO

- che, con determina del Direttore della Direzione Regionale Emilia Romagna del 23/03/2022, assunta al protocollo dell'Ufficio con il n. 2022/4199, è stato affidato il servizio di architettura e ingegneria in oggetto allo studio MARCO PERONI INGEGNERIA (C.F. PRNMRC65H20D458I e P.IVA 02043760392 - da ora in poi solo l'Appaltatore) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs.50/2016, derogato quanto alle soglie di riferimento dalla normativa emergenziale;
- che, per dar corso alle obbligazioni consequenziali, è stato sottoscritto tra le parti il 16/05/2022 un contratto d'appalto (tramite scrittura privata), assunto al protocollo dell'Ufficio con il n. 2022/7462;
- che al già menzionato contratto sono state apportate modifiche con l'atto aggiuntivo del 10.06.2022, assunto al protocollo dell'Ufficio con il n. 9070/2022;
- che, in base agli atti sopra citati, sono stabiliti complessivamente i seguenti importi suddivisi per prestazione:

	Contratto prot.7462 del 16/05/2022		Atto aggiuntivo prot.9070 del 10/06/2022		COMPLESSIVO	
	base asta	con ribasso: 7,97444%	base asta	con ribasso: 7,97444%	base asta	con ribasso: 7,97444%
Progettazione definitiva	8.233,01	7.576,47	2.733,16	2.515,21	10.966,17	10.091,68
Progettazione esecutiva	5.548,33	5.105,88	3.036,84	2.794,67	8.585,17	7.900,55
Coord. Sicurezza progettazione	1.968,76	1.811,76	1.113,51	1.024,71	3.082,27	2.836,47
Direzione Lavori	10.201,77	9.388,24	5.618,15	5.170,13	15.819,92	14.558,37
Coord. Sicurezza esecuzione	4.474,46	4.117,65	2.530,70	2.328,89	7.005,16	6.446,54
TOTALE	30.426,33	28.000,00	15.032,36	13.833,61	45.458,69	41.833,61

- che, rispetto alle obbligazioni in questione, l'Appaltatore ha eseguito le prestazioni relative alla progettazione definitiva e si appresta a consegnare quelle relative alla progettazione esecutiva;
- che l'opera professionale sinora resa dall'Appaltatore è risultata conforme a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto ed è stata svolta nel rispetto delle indicazioni del RUP;
- che, tuttavia, rispetto alla prestazione professionale relativa al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione esiste una criticità;
- che, al riguardo, il RUP ha fornito una dettagliata relazione, registrata con prot.n.8942 del 30/05/2023, con utili spunti per una possibile soluzione della problematica de qua:

“nel corso dell’esecuzione del contratto è emerso che il Geom. Alessandro Montanari, professionista designato per l’esecuzione dell’incarico in questione (specificamente designato quale coordinatore della sicurezza nel gruppo di lavoro indicato al momento della presentazione dell’offerta) non ha un rapporto di collaborazione con l’Appaltatore avente natura stabile né un rapporto di collaborazione tra quelli previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.

Tale criticità è emersa solo in un’avanzata fase dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e la stessa sembra riconducibile esclusivamente ad un errore condotto in buona fede dall’Appaltatore, il quale al momento dell’assunzione dell’incarico avrebbe dovuto, in luogo di quanto fatto, costituire un’associazione temporanea tra professionisti.”

CONSIDERATO CHE

- *l’errore in questione non ha prodotto effetti lesivi della concorrenza né ha danneggiato la Stazione Appaltante;*
- *in conseguenza di quanto precede, e trattandosi di un affidamento diretto, può essere valutata dalla Stazione Appaltante una soluzione diversa rispetto a quella fisiologica che condurrebbe alla risoluzione contrattuale;*
- *in particolare, può essere considerato un recesso unilaterale da parte della Stazione Appaltante rispetto alla prestazione di che trattasi (recesso parziale);*

- *tale soluzione consentirebbe, in luogo della risoluzione contrattuale, di evitare un rallentamento dell'esecuzione dell'incarico ed eventuali contestazioni di parte e che nulla è dovuto all'Appaltatore per la prestazione non svolta;*
- *secondo previsto dall'art. 2 del Contratto d'appalto "la Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di non dar corso ad alcune o a tutte le parti del servizio successive alla progettazione definitiva qualora, per qualunque causa, si renda ciò necessario ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla è dovuto all'aggiudicatario del servizio, se non le competenze effettivamente maturate per i servizi prestati fino a quel momento";*
- *tale previsione è conforme all'art. 109 del D.lgs 50/2016;*

*conseguentemente, secondo lo schema contabile riportato in premessa, all'Appaltatore non è dovuto l'importo relativo alle prestazioni di Coordinamento per la sicurezza sia per la fase di progettazione (€ 2.836,47) sia per la fase di esecuzione (€ 6.446,54) per un valore complessivo di **€ 9.283,01 (euro novemila duecentottantatre/01)**;*

CONSIDERATO

- che le osservazioni svolte dal RUP nella propria relazione (già citata nota prot.n.8942 del 30/05/2023) sono condivisibili come lo è anche la soluzione proposta;
- che il contratto di appalto in questione consente il recesso anche parziale dalle prestazioni assunte e nella fattispecie il recesso dall'esecuzione della prestazione di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- che all'Appaltatore rispetto alla specifica prestazione in questione nulla è dovuto e che specificamente non è dovuta la somma di **€ 9.283,01 (euro novemila duecentottantatre/01)**;
- che tale soluzione consente (in luogo della risoluzione contrattuale) di evitare un rallentamento dell'esecuzione dell'incarico ed eventuali contestazioni di parte;
- che si può procedere ad affidare la suddetta prestazione con un nuovo affidamento;

tutto ciò premesso e considerato, parte essenziale ed integrante del presente dispositivo,

DETERMINA

- di recedere parzialmente ed unilateralmente dall'obbligazione avente ad oggetto l'esecuzione della prestazione di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione meglio descritta nel contratto d'appalto sottoscritto tra la Direzione Regionale Emilia Romagna dell'Agenzia del Demanio e lo studio MARCO PERONI INGEGNERIA;
- di non procedere, conseguentemente, al pagamento dell'importo di **€ 9.283,01 (euro novemiladuecentottantatre/01)** relativo alla prestazione in questione;
- di ridenominare l'oggetto dell'appalto in "*servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e alla direzione lavori per i lavori di miglioramento sismico della caserma dei Carabinieri di Santa Maria Codifiume,*

- Argenta (FE), via Gaetano Montanari n,1 (scheda FEB0921) comprese le attività di modellazione e di gestione informativa building information modeling (BIM) e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al Decreto CAM';
- di procedere ad affidare le prestazioni di Coordinamento per la sicurezza per le fasi di progettazione ed esecuzione mediante nuova procedura.

Il Direttore Regionale
Luca Michele Terzaghi
(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)



Visto

Il Responsabile di Area Tecnica

Arch. Roberto Adelizzi

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)

